

TRIBUNALE PORDENONE

(ordinanza)

22 MARZO 1990

ESTENSORE:

GRISAFI

PARTI:

ZANETTE

(Avv. Contento)

ANDRIANÒ

(Avv. Del Zotto)

**Provvedimenti d'urgenza •
Consegna di programmi per
elaboratore • Modalità.**

È ammissibile un provvedimento d'urgenza che imponga la consegna di programmi per elaboratore su tabulati e su supporti magnetici senza alcun tipo di difesa, modificazione o « meccanismo programmato » di autodistruzione, in maniera da poter essere agevolmente interpretati e riprodotti da qualsiasi altro programmatore.

Il G.I., sciogliendo la riserva che precede osserva:

va innanzitutto esaminato il ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.* proposto in corso di causa dall'attore Zanette, in proprio e quale socio accomandatario della s.a.s. Bodysoftware;

il ricorso è fondato e merita accoglimento.

* Si pubblica un provvedimento d'urgenza emanato dal giudice istruttore nel corso di una causa tra i due soci di una società in accomandita semplice, avente ad oggetto lo sviluppo di programmi per elaboratore da applicarsi alla cultura fisica, al « fitness » e alle cure estetiche. L'interesse del provvedimento sta nel dispositivo (peraltro ricalcato da espressa disposizione contrattuale) che impone la consegna dei programmi senza alcun tipo di protezione o qualsiasi altra forma di difesa, modificazione o « meccanismo programmato di autodistruzione »; vale a dire di programmi accessibili e senza *virus*. Non constano precedenti in termini.

Sull'applicazione dei provvedimenti d'urgenza *ex art. 700 cod. proc. civ.* ad obbligazioni contrattuali cfr. DI MAIO, *Obbligazioni in generale*, Bologna, 1985, p. 151. Per un caso concreto in materia di contratti d'informatica cfr. Pret. Milano 2 maggio 1983, su questa *Rivista*, 1985, p. 741, con nota di R. RISTUCCIA.

Nel caso di specie, infatti, sussistono entrambi i presupposti del c.d. *fumus bonis iuris* e del c.d. *periculum in mora*.

Quanto al primo requisito è stato prodotto in giudizio copia del contratto stipulato tra la Zanette e l'Andrianò ed al punto 6) dello stesso risulta il preciso obbligo assunto dal convenuto (ed il correlativo diritto dell'attore): « Il sig. Andrianò, si impegna, anche al fine di porre il sig. Zanette in una condizione di pari tutela, a consegnare le copie dei programmi sopra descritti al sig. Zanette, su tabulati e su supporti magnetici, senza alcun tipo di protezione o qualsiasi altra forma di difesa, modificazione o « meccanismo programmato » di autodistruzione, ed in maniera da poter essere agevolmente interpretati e riprodotti da qualsiasi altro programmatore »;

emerge inoltre dalla stessa difesa del socio accomandante Andrianò il suo rifiuto a consegnare, in ottemperanza agli obblighi assunti, copia dei programmi in questione, senza che al rifiuto venga data una adeguata e soprattutto provata giustificazione;

quanto al requisito del *periculum in mora* sussistono due ordini di ragioni che rendono particolarmente necessario ed urgente il provvedimento; innanzitutto l'inadempimento di questo preciso obbligo da parte del convenuto paralizza in pratica l'attività della società il cui oggetto sociale è « la produzione e l'utilizzazione economica di programmi per calcolatori elettronici (*software*) nel settore della salute (...) » con evidente pregiudizio per la società e per l'attore che, quale socio accomandatario soggetto a fallimento, non avrebbe gli strumenti per far fronte alle obbligazioni assunte dalla s.a.s. nei confronti dei terzi;

in secondo luogo l'irreperibilità ed imminenza del pregiudizio è resa evidente dalla natura peculiare dell'oggetto del provvedimento, essendo fatto notorio che nel campo dei *software* i prodotti divengono obsoleti in breve lasso di tempo perdendo così ogni valore economico.

Il ricorso proposto dall'attore merita pertanto accoglimento.

Va ora esaminato il ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.* proposto da parte convenuta. A dire il vero il ricorso, pur preannunciato nella comparsa di costituzione, è stato proposto nella memoria di replica all'istanza dell'attore. Stante il carat-

tere della fattispecie, non essendosi svolto sul punto il contraddittorio, non si potrebbe decidere già in questa sede.

Ritiene tuttavia il G.I. che già dalle carte processuali emerga l'infondatezza del ricorso e che pertanto si possa provvedere alla sua reiezione *de plano* senza violare il diritto di difesa dell'attore. Pur ammettendo, infatti, che possa disporsi con provvedimento d'urgenza la revoca dalla carica di amministratore unico di società in accomandita semplice dell'unico socio accomandatario (ritenendo applicabile l'art. 2259 cod. civ. anche al socio accomandante e ritenendo invece inapplicabile il rimedio cautelare tipico dell'art. 2409 cod. civ. insuscettibile di essere esteso analogicamente alle società di persone (v. Cass. 12 agosto 1976, n. 3028 e varie decisioni di merito), e lasciando impregiudicata la questione della possibilità per il giudice di nominare *ex art. 700 cod. proc. civ.* un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato, nulla prevedendo sul punto l'art. 2259 cod. civ., resta, tuttavia, ad avviso del G.I., che nel caso di specie mancano i presupposti più generali del provvedimento d'urgenza e cioè il *fumus* ed il *periculum in mora*;

quanto al *fumus*, tenuto presente che la revoca dell'amministratore *ex art. 700 cod. proc. civ.* può essere disposta solo in presenza di inadempimenti di gravità tale da far ritenere probabile l'accoglimento dell'azione e che un tanto vale a maggior ragione nel caso di una s.a.s. con soli due soci e quindi unico socio accomandatario amministratore, ciò premesso pare al G.I. che gli stessi rilievi di inadempimenti dell'amministratore (la cui gravità verrà valutata in seguito), fatti valere dal convenuto non trovino allo stato un sufficiente (pur al limitato fine dell'art. 700) supporto probatorio; nulla in concreto risulta provato infatti sia in ordine alla asserita strumentalizzazione della « Bodysoftware » s.a.s. a tutto beneficio della s.r.l. Fitness Center, sia in ordine agli altri asseriti inadempimenti.

Lo stesso requisito, inoltre, della imminenza e della irreparabilità del pregiudizio non sussiste nel caso di specie.

Il ricorso va pertanto respinto. Per la prosecuzione del giudizio il G.I. ritiene opportuno disporre una consulenza tecnica-contabile al fine di accertare la si-

tuazione societaria in relazione alle domande, anche riconvenzionali, proposte dalle parti.

P.Q.M. — Il G.I., visto l'art. 700 cod. proc. civ.

ordina al convenuto Giuseppe Andrianò di provvedere entro il termine di gg. 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, alla consegna al socio Martino Zanette, presso il domicilio eletto in Pordenone Via dei Molini n. 3, della copia di ciascuno dei programmi elaborati denominati « Estetik » (sia nella versione originale che in quella approntata appositamente per la DIBI S.p.A.), « Fisik » e « Anagrafik » sia su tabulati che su supporti magnetici, senza alcun tipo di protezione o qualsiasi altra forma di difesa, modificazione o meccanismo programmato di autodistruzione, in maniera da poter essere agevolmente interpretato e riprodotto da qualsiasi altro programmatore;

respinge il ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.* proposto dal convenuto;

nomina quale CTU il Dott. L. Castellarin, e fissa per il conferimento dell'incarico ed il giuramento l'udienza del 10 maggio 1991 h 12.